

COMUNE DI ZEVIO

PROVINCIA DI VERONA

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA TUTELA DEGLI ANIMALI**

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 81 del 21.11.2013

INDICE

Premessa

Art. 1 - Valori etici e culturali

Art. 2 - Competenze del Sindaco

Art. 3 - Definizioni e ambito di applicazione

Art. 4 - Detenzione, trasporto, addestramento e maltrattamento di animali

Art. 5 - Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica

Art. 6 - Animali sinantropi

Art. 7 - Avvelenamenti e trappole

Art. 8 - Esposizione e commercializzazione di animali

Art. 9 - Mostre, fiere, esposizioni e circhi

Art. 10 - Smaltimento di spoglie di animali e cimiteri per animali d'affezione

Art. 11 - Pet-therapy

Art. 12 - Cani e strutture di ricovero

Art. 13 - Gatti e colonie feline

Art. 14 - Volatili d'affezione o da compagnia

Art. 15 - Api e insetti impollinatori

Art. 16 - Animali d'affezione e compagnia detenuti in terrari

Art. 17 - Pesci e animali acquatici

Art. 18 - Altre specie animali utilizzate a scopo d'affezione e a scopo di compagnia

Art. 19 - Animali da reddito in allevamento a carattere familiare

Art. 20 - Disposizioni finali

COMUNE DI ZEVIO
PROVINCIA DI VERONA

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA DEGLI ANIMALI

Premessa

Il presente Regolamento ha lo scopo di promuovere la garanzia della salute pubblica e la tutela e il benessere degli animali, favorendone la corretta convivenza con l'uomo e riconoscendo alle specie animali il diritto a un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche ed etologiche.

In particolare il Regolamento ha la finalità di assicurare il benessere degli animali e la cura della loro salute anche in funzione dell'igiene e sanità pubblica e ambientale e di evitarne utilizzi riprovevoli, sia diretti che indiretti, sottolineando altresì il fondamentale ruolo che l'informazione e la formazione del cittadino rivestono nel raggiungimento di tale obiettivo.

Chiunque conviva o detenga un animale, o abbia accettato di occuparsene, è responsabile della sua salute e del suo benessere e pertanto deve rivolgersi agli operatori del settore (*in primis* Servizi Veterinari Pubblici e Veterinari Privati) per ricevere tutte le informazioni necessarie.

Art. 1 – Valori etici e culturali

1. Il Comune di Zevio nell'ambito dei principi e indirizzi fissati dalle vigenti leggi tutela le specie animali non umane, in conformità a principi etici e morali, e riconosce agli stessi il diritto a una esistenza compatibile con la loro natura, quale elemento fondamentale e indispensabile di una morale biocentrica.
2. Il Comune di Zevio, comunità portatrice di elevati valori di cultura e civiltà, individua nella tutela delle specie animali non umane uno strumento finalizzato al rispetto e alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi e, in particolare, verso i più deboli.
3. Il Comune di Zevio, per favorire la corretta convivenza fra uomo e animali, e tutelare la salute pubblica e l'ambiente, promuove e sostiene iniziative e interventi rivolti alla conservazione degli ecosistemi e degli equilibri ecologici; le modifiche degli assetti del territorio dovranno tenere conto anche degli habitat a cui gli animali sono legati per la loro esistenza.
4. Il Comune di Zevio si impegna a operare affinché sia promosso, nel sistema educativo rivolto all'intera popolazione e soprattutto all'infanzia, il rispetto degli animali e il principio della corretta convivenza con gli stessi.
5. Il Comune di Zevio si adopera altresì a diffondere e promuovere le garanzie giuridiche attribuite agli animali dalle normative vigenti.
6. Il Comune di Zevio riconosce la libertà di ogni cittadino di esercitare le attività connesse alla cura degli animali, quale mezzo che concorre a sviluppare la personalità e ad attenuare le difficoltà espressive e di socializzazione, soprattutto nelle fasi dell'infanzia e della vecchiaia.
7. Il Comune di Zevio riconosce validità etica e morale a tutte le forme di pensiero che si richiamano al dovere del rispetto e della promozione di iniziative per la sopravvivenza delle specie animali.
8. Il Comune di Zevio, in collaborazione con il Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS 21, promuove e attua corsi di formazione e/o di aggiornamento sul benessere animale rivolti ai medici veterinari, al personale di vigilanza, agli operatori del settore e alle associazioni di volontariato.
9. Il Comune di Zevio, i Servizi Veterinari dell'Azienda ULSS 21 e l'Ordine dei Medici Veterinari, in collaborazione con le Associazioni Protezionistiche iscritte all'Albo Regionale riconosciute ai sensi dell'art. 9 della L.R. 60/93 e della circolare applicativa n. 11 del 10.5.1994, promuovono programmi di formazione e informazione rivolti alle scuole e ai cittadini.

Art. 2 – Competenze del Sindaco

1. Il Sindaco, sulla base del dettato degli artt. 823 e 826 del Codice Civile, esercita la tutela delle specie animali che vivono stabilmente o temporaneamente sul territorio comunale, vigilando a mezzo degli organi competenti sui maltrattamenti, sugli atti di crudeltà e sull'abbandono degli animali presenti allo stato libero nel territorio comunale.

2. Al Sindaco, in base al D.P.R. 31.3.1979, spetta la vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali e alla difesa del patrimonio zootecnico, nonché l'attuazione delle disposizioni previste nel presente Regolamento anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti applicativi.

3. Il Sindaco, per motivi di sanità e sicurezza pubblica, può disporre provvedimenti straordinari per la gestione delle specie animali che vivono stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio comunale.

Art. 3 – Definizioni e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento si riferisce a tutte le specie di animali rientranti nelle sotto indicate tipologie, che si trovano o dimorano, stabilmente o temporaneamente, nel territorio comunale in quelle fattispecie non già normate dalla legislazione vigente.

2. Si definisce:

a) *animale d'affezione o da compagnia*: ogni animale tenuto, o destinato a essere tenuto, dall'uomo per compagnia o affezione senza fini produttivi o alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all'uomo, come ad esempio il cane per disabili, gli animali da pettherapy e da riabilitazione. Fatto salvo il rispetto della normativa nazionale e internazionale in materia di animali a rischio di estinzione e delle Leggi n. 150 del 7.2.1992 (e relativo D.M. attuativo) e n. 213 del 3.7.2003, in materia di animali pericolosi di cui è vietata la detenzione, vengono altresì compresi tra gli animali d'affezione o da compagnia quei soggetti appartenenti a specie animali solitamente definite "non convenzionali", come gli animali esotici, ma tenuti per le sopraccitate finalità. Gli animali selvatici non sono considerati animali da compagnia.

b) *animale da reddito in allevamento a carattere familiare*: specie zootecnica allevata secondo i parametri di legge esclusivamente a uso proprio, per il consumo in ambito familiare;

c) *animale sinantropo*: animale che vive a stretto contatto con l'uomo in ambiente urbano, luogo da cui trae sostentamento;

d) *colonia felina*: gruppo di gatti non di proprietà che vivono in libertà e frequentano abitualmente lo stesso luogo, la cui cura e sostentamento dipendono dall'uomo, e che deve essere opportunamente riconosciuto e registrato dal Servizio Veterinario Multizonale dell'Azienda ULSS 21, ai sensi della L.R. 60/93;

e) *fauna selvatica*: tutte le specie animali delle quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio nazionale; per quanto riguarda la fauna selvatica, l'Ente di riferimento è la Provincia;

f) *allevamento di cani e gatti*: la detenzione di cani e di gatti, anche a fini commerciali, in numero pari o superiore a 5 femmine o 30 cuccioli per anno;

g) *commercio relativo ad animali da compagnia*: qualsiasi attività economica quale, ad esempio, i negozi di vendita di animali, le pensioni per animali, le attività di toelettatura e di addestramento.

3. I negozi di animali, le mostre, le fiere, le esposizioni e i circhi rientrano nella definizione di *concentrazione di animali* e quindi devono sottoporsi alla vigilanza dei Servizi Veterinari.

Art. 4 – Detenzione, trasporto, addestramento e maltrattamento di animali

1. Fermo restando il rispetto delle norme cogenti in materia di maltrattamento di animali, è vietato abbandonare e/o maltrattare qualsiasi specie di animale.

2. Chiunque conviva o detenga un animale, o abbia accettato di occuparsene, è responsabile della sua salute e del suo benessere, deve provvedere alla sua sistemazione e fornirgli adeguate cure e attenzioni, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici, secondo l'età, il sesso, la specie e la razza, e in particolare:

- a) rifornirlo di cibo e acqua in quantità sufficiente e con modalità e tempistiche consone;
 - b) assicurargli le necessarie cure sanitarie e un adeguato livello di benessere fisico ed etologico;
 - c) consentirgli un'adeguata possibilità di esercizio fisico;
 - d) prendere ogni possibile precauzione e cautela per impedirgli la fuga;
 - e) garantire la tutela di terzi da aggressioni;
 - f) assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora degli animali;
 - g) garantire spazi di custodia adeguati, dotati di idonea protezione dal sole e dagli agenti atmosferici e con spazio sufficiente a consentire una corretta deambulazione e stabulazione, garantendo un igienico smaltimento delle deiezioni.
3. E' quindi vietato detenere gli animali in spazi angusti, scarsamente aerati, scarsamente o eccessivamente illuminati, senza un'adeguata alternanza giorno/notte (salvo deroghe definite da leggi speciali) e senza possibilità di adeguata deambulazione.
4. Qualora richiesto dalle caratteristiche di specie, è necessario che gli animali abbiano la possibilità di un rifugio di grandezza adeguata dove nascondersi.
5. Gli animali non in grado di convivere con altri dovranno essere tenuti opportunamente separati.
6. I detentori di animali selvatici autoctoni ed esotici devono riprodurre condizioni climatiche, fisiche e ambientali compatibili con la natura della specie. E' vietato condurre gli animali esotici potenzialmente pericolosi e quelli selvatici in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
7. E' vietato mantenere volatili permanentemente legati al trespolo.
8. E' fatto assoluto divieto di mettere in atto comportamenti lesivi nei confronti di animali, compreso sottoporli a sforzi e fatiche.
9. E' vietato condurre animali a guinzaglio tramite mezzi di locomozione in movimento.
10. Sono vietati gli atti di amputazione del corpo degli animali per motivi estetici, salvo i casi, certificati dal medico veterinario, in cui l'intervento si renda necessario per guarire malattie, e salvo le altre deroghe previste dalla normativa vigente;
11. E' vietato addestrare animali per combattimenti o per aumentarne l'aggressività.
12. E' vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse, costrizione fisica o strumenti coercitivi come il collare elettrico.
13. E' vietato ricorrere all'addestramento di animali appartenenti a specie selvatiche, con esclusione dei falconieri e degli animali artisti (definiti ai sensi della D.G.R. 1707 del 16.6.2004).
14. E' vietato utilizzare animali per il pubblico divertimento in contrasto con le normative vigenti e in particolare a scopo di scommesse. Sono rigorosamente vietati i combattimenti tra animali di ogni tipo.
15. E' vietato il dono di animali, d'affezione e non, come premio, ricompensa od omaggio nell'ambito di feste e manifestazioni pubbliche salvo deroghe motivate rilasciate dal Corpo di Polizia Municipale del Comune di Zevio, che comunque devono sempre escludere i minori senza l'esplicito consenso di chi esercita la loro patria potestà.
16. E' vietato favorire o permettere la riproduzione non pianificata di animali, d'affezione e non, se non si è in grado di mantenere o gestire l'eventuale prole.
17. Chiunque adibisca alla riproduzione un animale da compagnia deve tenere conto delle caratteristiche fisiologiche e comportamentali del proprio animale, in modo da non mettere a repentaglio la salute e il benessere della progenitura o dell'animale femmina gravida o allattante.
18. E' vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici.
19. Il conducente di autoveicolo che trasporti animali deve fare riferimento alla normativa vigente in materia e deve assicurare:
- a) l'aerazione del veicolo;
 - b) la somministrazione di acqua e cibo e una periodica pausa di deambulazione in caso di viaggi prolungati;
 - c) la protezione da condizioni eccessive di calore o di freddo per periodi di tempo tali da compromettere il benessere e/o il sistema fisiologico dell'animale.
20. E' fatto divieto assoluto di utilizzare animali per la pratica dell'accattonaggio.
21. E' vietato sopprimere animali d'affezione in modo non eutanatico e senza preventiva anestesia. Tale intervento deve essere effettuato esclusivamente da un medico veterinario, ed esclusivamente per motivazioni sanitarie.

22. Gli animali devono essere tenuti in modo da non recare disturbo o danno a coabitanti e al vicinato.

23. Qualora in una civile abitazione vi sia la presenza di un numero di cani superiore a tre oppure di gatti superiore a cinque (con esclusione di cuccioli lattanti per il periodo di tempo strettamente necessario all'allattamento e comunque mai superiore ai due mesi), per motivi di sanità, igiene e sicurezza pubblica, è obbligatoria l'autorizzazione del Sindaco su parere del Servizio Veterinario Multizonale dell'Azienda ULSS 21;

24. Se un animale viene lasciato in un autoveicolo in sosta, è obbligatorio disporre i finestrini in modo tale da permettere una opportuna ventilazione all'interno, evitando al tempo stesso che l'animale possa fuoriuscire con la testa o parte del muso e creare danni a terzi; la sosta non deve essere di durata tale da creare disagio all'animale e non deve essere comunque a diretta esposizione del sole.

25. I detentori a qualsiasi titolo di animali, qualora accedano a marciapiedi, strade, aree pedonali, aree verdi, parchi, giardini e aree pubbliche o di uso pubblico in genere, devono provvedere alla raccolta immediata delle deiezioni dei loro animali ed essere muniti di idonea attrezzatura di raccolta e contenimento delle deiezioni. Queste andranno depositate, introdotte in idonei involucri o sacchetti chiusi, nei cestini portarifiuti o negli appositi contenitori. Questa norma non si applica a cani guida per non vedenti o accompagnatori di portatori di handicap.

26. E' consentito l'accesso degli animali sui mezzi di trasporto pubblico operanti nel territorio del Comune di Zevio secondo le modalità e con i limiti di cui di seguito:

a) non potranno essere trasportati sui mezzi pubblici animali appartenenti alle specie selvatiche;

b) ogni animale deve essere accompagnato dal proprietario o dal detentore a qualsiasi titolo; per i cani - anche se di piccola taglia e portati in braccio - sono obbligatori il guinzaglio e la museruola; per i gatti è obbligatoria la gabbietta per il trasporto;

c) il proprietario, o detentore a qualsiasi titolo, che conduce animali sui mezzi di trasporto pubblico deve aver cura che gli stessi non sporchino o creino disturbo o danno alcuno agli altri passeggeri;

d) in caso il mezzo pubblico sia notevolmente affollato, per la sicurezza dei passeggeri il personale dell'azienda che effettua il trasporto e gli agenti della Forza Pubblica potranno non consentire l'accesso sul mezzo;

e) nel caso specifico del trasporto pubblico su taxi, i conducenti degli stessi hanno facoltà di rifiutare il trasporto di animali sul loro mezzo, con eccezione dei cani guida per non vedenti;

f) temporanei esoneri a quanto previsto dal presente comma possono essere concessi all'obbligo della museruola per i cani in particolari condizioni anatomiche, fisiologiche o patologiche, su certificazione veterinaria che indichi il periodo di tale esenzione e che sarà esibita a richiesta degli addetti ai controlli.

27. I proprietari di cani e gatti che non siano più in grado di detenere e accudire i propri animali per gravi e documentate esigenze quali gravi malattie, misure di sicurezza detentiva, ricovero in comunità o lungodegenza, in caso di cessione temporanea e/o definitiva dell'animale ne devono fare richiesta al Corpo di Polizia Municipale del Comune di Zevio.

L'Ufficio, in collaborazione con l'Azienda ULSS 21 e dopo adeguata valutazione, può dare consenso al ricovero presso il canile/gattile rifugio e, qualora si tratti di cessione definitiva, darà disposizione per una nuova adozione. Il mantenimento e l'eventuale sterilizzazione, tranne nei casi di comprovata indigenza, sarà posto a carico del cedente fino all'eventuale adozione.

Art. 5 – Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica

E' fatto divieto di molestare, catturare, detenere e/o commerciare le specie animali appartenenti alla fauna selvatica, nonché distruggere i siti di riproduzione, fatto salvo l'esercizio della caccia e della pesca svolti nel rispetto della normativa vigente in materia.

Art. 6 – Animali sinantropi

1. Il Sindaco, ai sensi del D.Lgs. 267/2000, per la tutela della salute e dell'igiene pubblica e del decoro urbano, su conforme parere o su proposta del Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS 21, e in collaborazione con le Associazioni e gli Enti eventualmente

interessati (p. es. Provincia) può disporre interventi sulle popolazioni degli animali sinantropi in libertà allo scopo di monitorare lo stato sanitario di dette popolazioni, controllarne le nascite e risolvere eventuali problemi igienico-sanitari da essi creati.

2. Al fine di contenere l'incremento delle colonie dei colombi di città, per salvaguardarne la salute, per tutelare gli aspetti igienico-sanitari e il decoro urbano, nonché per favorire l'equilibrio dell'ecosistema territoriale:

a) è fatto divieto su tutto il territorio comunale di depositare o gettare alimenti ai colombi su qualsiasi area pubblica o privata, onde evitare il loro richiamo, la loro permanenza e la loro proliferazione incontrollata, salvo l'erogazione di prodotto antifecondativo, distribuito da personale autorizzato dal Comune di Zevio, in apposite aree individuate allo scopo;

b) i proprietari, gli amministratori o chiunque abbia la disponibilità di uno o più edifici nell'ambito del territorio urbano, sono tenuti, dopo aver accertato che non siano presenti nidiacei non ancora autosufficienti e in grado di volare e dopo una conveniente pulizia, a provvedere, a loro cura e spese, alla chiusura degli accessi ai luoghi di sosta e nidificazione dei colombi e a installare idonei dissuasori su davanzali, cornicioni e altre superfici che manifestino un insudiciamento con guano, in prossimità di luoghi di residenza e di consumazione o deposito di alimenti;

c) il Comune di Zevio, nell'ambito di un idoneo progetto di contenimento della popolazione di colombi, in collaborazione con l'ULSS 21, che fungerà da controllore degli aspetti sanitari, potrà effettuare campagne di contenimento della popolazione dei colombi tramite la somministrazione di mangime antifecondativo, avvalendosi per la somministrazione di Associazioni e Cooperative Sociali, o tramite altri sistemi di contenimento previsti dalle normative vigenti.

3. E' fatto divieto a chiunque di distruggere i nidi di rondine, balestruccio e rondone. deroghe sono ammesse in caso di restauri o ristrutturazioni solo al di fuori del periodo di nidificazione fissato convenzionalmente dal 15 marzo al 15 settembre di ogni anno. Le richieste di deroga dovranno essere presentate al Corpo di Polizia Municipale del Comune di Zevio, comunicando la data prevista di inizio lavori e un recapito telefonico del richiedente. La mancata risposta del Corpo di Polizia Municipale entro 15 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza di deroga, costituirà tacito assenso al rilascio della deroga stessa.

4. I pipistrelli sono considerati animali sinantropi, se ne promuovono la salvaguardia e quelle iniziative atte alla loro ripopolazione nella città, riconoscendone tra l'altro l'alto ruolo nella lotta biologica alle zanzare.

Art. 7 – Avvelenamenti e trappole

1. E' proibito a chiunque utilizzare in modo improprio, preparare, miscelare o abbandonare alimenti contaminati da sostanze velenose, tossiche o nocive, compresi vetri, plastiche, metalli e trappole nei parchi, aree aperte al pubblico o aree di utilizzo pubblico, ai quali possano accedere animali ed esseri umani.

2. Le operazioni di derattizzazione e disinfestazione devono essere eseguite da personale competente e con modalità e precauzioni tali da non nuocere in alcun modo ad altre specie di animali diverse dai ratti e infestanti da controllare.

3. Nei casi di sospetto avvelenamento devono essere osservate le disposizioni dell'Ordinanza del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 18.12.2008 ed eventuali successive normative specifiche.

Art. 8– Esposizione e commercializzazione di animali

1. In caso di vendita in esercizi commerciali, fiere, mostre e altri luoghi esposti al pubblico, gli animali devono essere tenuti in modo da non venire sottoposti a eccessivo stress e in modo che non vengano turbati o alterati i loro naturali comportamenti etologici nonché le loro funzioni morfo-fisiologiche. Gli animali devono avere idonea condizione fisiologico-sanitaria, ivi compresa l'eventuale copertura vaccinale per le malattie individuate dalle Autorità Sanitarie competenti per territorio; i cani devono essere regolarmente identificati, ovvero microchippati e registrati all'anagrafe canina;

cani e gatti non possono essere detenuti senza la madre, venduti o ceduti a qualsiasi titolo a un'età inferiore ai 2 mesi.

2. Sotto la vigilanza del Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS 21, si devono assicurare agli animali:

- a) un'adeguata condizione di benessere, indipendentemente dalla durata della permanenza nel luogo di vendita, con corretti tempi e modalità di esposizione;
- b) una sufficiente somministrazione di acqua pulita e cibo, secondo le esigenze della specie;
- c) un adeguato periodo di illuminazione, un sufficiente periodo di riposo notturno con oscuramento da fonti luminose esterne e la possibilità di sottrarsi alla vista del pubblico, secondo le esigenze della specie;
- d) che le gabbie siano adeguate alla mole, al numero, e alle specifiche caratteristiche etologiche degli animali ospitati;
- e) che siano garantiti i requisiti igienico-sanitari dei ricoveri;
- f) la somministrazione di cibo e acqua in quantità sufficienti e un adeguato periodo di illuminazione anche durante la chiusura infrasettimanale.

3. Gli animali venduti e/o ceduti all'acquirente devono essere consegnati in buone condizioni di salute e in idonei contenitori a seconda delle caratteristiche eto-fisiologiche degli animali e a seconda delle modalità e della durata del trasporto.

3bis. E' obbligatorio per il commerciante di animali esporre sulla gabbia o sulla vasca in cui l'animale è detenuto un cartello indicante le principali caratteristiche etologiche dell'animale stesso e le dimensioni che l'animale è in grado di raggiungere.

4. I commercianti a qualsiasi titolo di animali devono essere minuti del registro di carico e scarico da compilarsi con le modalità di cui all'art. 17 del D.P.R. 320/1954 – Regolamento di Polizia Veterinaria – e da tenersi costantemente aggiornato in modo da consentire sempre la tracciabilità di tutti i soggetti, compresi quelli eventualmente deceduti prima della cessione.

5. E' vietato:

- a) esporre animali alla presenza di raggi solari diretti.
- b) somministrare cibo costituito da animali vivi alla presenza, o in vista, di terzi o comunque estranei alla condizione dell'attività commerciale;
- c) esporre animali che non sono in buone condizioni di salute. Questi dovranno essere ricoverati in appositi spazi dedicati e adeguatamente controllati da un veterinario.

6. In aggiunta a quanto sopra espresso, chiunque intenda esercitare l'attività di allevamento, addestramento e custodia di animali a fini commerciali, per essere autorizzato ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. 8.2.1954, n. 320, deve presentare al Sindaco apposita domanda specificando i seguenti requisiti:

- a) le generalità della persona responsabile dell'attività;
- b) la specie di animale da compagnia che si intende commerciare, addestrare, allevare o custodire;
- c) che i locali e le attrezzature utilizzate per l'attività hanno requisiti che sono stati giudicati validi e sufficienti dall'Azienda ULSS 21 che ha effettuato il sopralluogo;
- d) che l'azienda aggiornerà puntualmente i registri di carico e scarico dei singoli animali da compagnia, compresa l'annotazione della loro provenienza e destinazione;
- e) dichiarazione di convenzione con un medico veterinario.

Art. 9 – Mostre, fiere, esposizioni e circhi

1. L'allestimento di mostre, fiere ed esposizioni, nonché l'attendamento di circhi, è soggetto alla vigilanza e all'autorizzazione igienico-sanitaria da parte del Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS 21, secondo le modalità previste dalla normativa vigente e tenuto conto di quanto previsto dalla D.G.R. n. 1707 del 18.6.2004, in materia di circhi, mostre viaggianti e itineranti e dalla D.G.R. n. 3882 del 31.12.2001, inerente a detenzione, allevamento e commercio di animali esotici e/o pericolosi.

2. E' vietata la partecipazione a manifestazioni espositive a cani e gatti di età inferiore ai quattro mesi e a soggetti non svezzati delle altre specie animali.

3. I circhi e le mostre faunistiche comprendenti animali delle specie individuate come pericolose ai sensi della vigente normativa, devono possedere l'autorizzazione del Prefetto,

della Provincia di Verona, o della Provincia del luogo di prima installazione in caso di strutture viaggianti, conformemente alla Direttiva n. 557/B. 10089.G(27) del 22.2.2002 del Ministero dell'Interno – Dipartimento di Pubblica Sicurezza.

4. Viene consentita la partecipazione a dette manifestazioni a condizione che gli animali abbiano idonea condizione fisiologico-sanitaria, ivi compresa l'eventuale copertura vaccinale per le malattie individuate dalle autorità sanitarie competenti per territorio.

5. Tutti i cani che partecipano a manifestazioni devono obbligatoriamente essere correttamente identificati secondo le modalità richieste dalla normativa vigente e devono essere iscritti all'anagrafe canina.

6. In merito alle manifestazioni popolari il Sindaco, sentito il parere favorevole dell'Azienda ULSS 21, a cui compete l'attività di vigilanza, può autorizzare nel proprio territorio manifestazioni popolari con presenza di animali fermo restando il rispetto delle norme cogenti in materia di maltrattamento di animali e secondo i principi determinati all'articolo 4 del presente documento.

7. In particolare, è autorizzato lo svolgimento di gare di equidi o altri ungulati nel corso di manifestazioni popolari solo nel caso in cui:

a) la pista delle corse sia ricoperta da materiale idoneo ad attutire i colpi degli zoccoli degli animali sul terreno asfaltato o cementato. Qualora il percorso non sia su terreno asfaltato o cementato, deve comunque essere privo di asperità e irregolarità tali da costituire pericolo per gli animali;

b) il percorso della gara, nel caso di cui alla precedente lettera a), sia circoscritto con adeguate sponde capaci di ridurre il danno agli animali in caso di caduta, nonché al fine di garantire la sicurezza e l'incolumità delle persone che assistono alla manifestazione;

c) sia identificato a cura e a carico dell'organizzatore della manifestazione un Medico Veterinario che garantisca un'adeguata assistenza sanitaria prima e durante tutta la durata della manifestazione;

d) sia assicurato il rispetto delle Ordinanze Ministeriali e della normativa nazionale.

Art. 10 – Smaltimento di spoglie di animali e cimiteri per animali d'affezione

1. Il Reg. CE/1774/2002 e le Linee guida regionali di applicazione, approvate con D.G.R. 2997/2004, disciplinano lo smaltimento delle spoglie degli animali deceduti, mediante incenerimento o seppellimento.

2. Il seppellimento degli animali d'affezione, con eccezione degli equini, è possibile nel territorio di proprietà del proprietario/detentore o in un cimitero per animali, previa esclusione di qualsiasi pericolo di malattia infettiva e infestiva trasmissibile agli uomini e agli animali.

3. I cimiteri per gli animali d'affezione:

a) sono realizzati da soggetti pubblici o privati. Se realizzati da soggetti pubblici, non hanno il carattere di demanialità, di cui all'articolo 824 del codice civile, limitato ai cimiteri per salme.

b) I siti cimiteriali per animali d'affezione sono localizzati in zona giudicata idonea dal Comune nell'ambito dello strumento urbanistico adottato, previo parere dell'Azienda ULSS 21 per i profili attinenti all'igiene e alla sanità pubblica.

c) Nel rispetto della normativa cimiteriale in vigore, per quanto si riferisce alla collocazione nel territorio dei cimiteri per animali d'affezione, si rimanda al contenuto del punto 5, dell'art. 14 della L.R. 60/93.

Art. 11 – Pet-therapy

Tenuto conto di quanto previsto dalla L.R. 3/2005 che disciplina le terapie complementari fornendo le disposizioni per l'applicazione e la formazione degli operatori in materia di pettherapy, e il D.G.R. di attuazione n. 962 del 18.3.2005, il Comune di Zevio potrà predisporre iniziative e attività con la finalità di:

a) promuovere e agevolare il mantenimento del contatto delle persone con animali da compagnia di loro proprietà o altri animali comunque utilizzabili per la pet-therapy. In particolare tale terapia sarà favorita per disabili, anziani, bambini e persone con particolare condizione di disagio (ad esempio: carcerati, ospiti di comunità, ecc.) anche se

- residenti presso strutture residenziali, quali case di riposo e strutture protette, o ricoverati presso istituti di cura;
- b) agevolare l'accesso degli animali in tutti i luoghi pubblici, ivi compresi i mezzi di trasporto, soprattutto qualora utilizzati come accompagnamento dei disabili;
- c) favorire la cultura dell'adozione degli animali d'affezione sensibilizzando le strutture e gli esercizi pubblici, quali ad esempio ristoranti, alberghi, campeggi e spiagge, ad agevolare la detenzione degli animali presso le proprie strutture;
- d) sostenere tutte le iniziative volte a favorire l'ippoterapia.

Art. 12 – Cani e strutture di ricovero

1. La cattura di cani vaganti sul territorio comunale, secondo quanto previsto dalle normative vigenti, nazionali e regionali, è di competenza del Servizio Veterinario Multizonale dell'Azienda ULSS 21, con segnalazione al corpo di Polizia Municipale.

1bis. E' vietato l'affidamento temporaneo degli animali ospiti del canile anche per portarli a passeggio all'esterno salvo progetti specifici autorizzati dal Servizio Veterinario Multizonale dell'ULSS 21 e dal Comune di Zevio.

2. E' fatto obbligo al proprietario o altro detentore di cani, di provvedere entro i termini di legge all'iscrizione dell'animale all'anagrafe canina, con contestuale identificazione mediante microchip, da eseguirsi a cura del Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS 21 o da Medici Veterinari liberi professionisti autorizzati.

3. E' vietato l'utilizzo di collari a strangolo e a semistrangolo (ad esclusione dei servizi di accalappiamento cani e ad esclusione dei cani di grossa taglia) ed è sconsigliabile l'utilizzo di guinzagli a scorrimento (cioè estensibili) in quanto questi ultimi, per la loro tipologia, non consentono la certezza del controllo da parte del detentore.

4. I cani muniti di guinzaglio, con lunghezza massima di m. 1,50 (e museruola, nei casi previsti), accompagnati dai loro proprietari o detentori, hanno libero accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico, a eccezione delle aree verdi debitamente recintate e attrezzate per il gioco dei bambini, delle aree dedicate allo sport, delle aree verdi di particolare interesse per la presenza di animali selvatici e di tutte le altre aree individuate con apposito provvedimento. In questi casi sarà cura del Comune esporre un segnale di divieto. Nei giardini, negli orti, nelle aie e in altri luoghi aperti di proprietà privata, nei quali non sia impedito l'accesso a terzi, i cani possono essere tenuti senza museruola, purché siano custoditi in modo da non arrecare danno alle persone. I cani potranno essere tenuti sciolti e senza museruola, quando l'accesso a luoghi analoghi di proprietà privata sia chiuso e provvisto di cartello con l'indicazione "Attenti al cane". Possono essere inoltre tenuti senza guinzaglio e museruola:

- i cani da caccia in aperta campagna a seguito del cacciatore;
- i cani da pastore quando accompagnino il gregge;
- i cani delle forze di polizia durante l'impiego per fini d'istituto.

4bis. I proprietari o i conduttori dei cani devono avere sempre con sé idonea museruola da applicare all'animale in caso di necessità ovvero su richiesta degli organi di controllo competenti.

5. Il Comune di Zevio individuerà con appositi cartelli e delimitazioni, spazi destinati ai cani (Aree Cani), dotati delle opportune attrezzature; in tali spazi i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e senza museruola, sotto il vigilante e costante controllo degli accompagnatori, che ne sono responsabili.

6. Ogni detentore di cane può servirsi liberamente delle Aree Cani, indipendentemente dalla taglia del cane e dal luogo della sua residenza.

7. Chi accompagna il cane all'interno delle Aree Cani ha l'obbligo di rimuovere le deiezioni e di depositarle negli appositi contenitori. Tale obbligo sussiste su tutte le aree comunque pubbliche o aperte al pubblico.

8. Nelle Aree Cani, qualora si verificassero delle incompatibilità tra cani, o un cane si rivelasse particolarmente aggressivo nei confronti degli altri cani, può essere necessario l'uso della museruola e l'eventuale allontanamento, per salvaguardare la libera fruizione da parte di tutti.

9. Il cane, al seguito del proprietario o detentore a qualsiasi titolo, può accedere nei modi consentiti dal presente articolo, a tutti gli esercizi pubblici e agli uffici aperti al pubblico, avendo cura che non sporchi e che non crei disturbo o danno:

a) chi conduce cani negli esercizi e negli uffici pubblici, deve farlo usando il guinzaglio e la museruola; tale norma non si applica ai cani per ciechi.

b) agli esercizi pubblici, commerciali e ai locali aperti al pubblico viene concessa la facoltà di rifiutare l'entrata ai cani, purché espongano all'ingresso e in modo visibile il logo indicante il divieto;

c) nel caso i cani vengano lasciati fuori dall'esercizio pubblico, dovranno essere muniti di museruola e saldamente legati per evitarne la fuga.

10. La custodia a catena di un animale deve essere di norma una situazione provvisoria e transitoria: è consentita la detenzione di cani alla catena, purché questa non sia di lunghezza inferiore a 4 metri, sia munita di due moschettoni rotanti alle estremità, sia adeguata alle caratteristiche fisiche e di salute del cane e consenta il moto fisiologico. In ogni caso al cane dovrà essere consentito in ogni momento l'agevole raggiungimento della cuccia, del cibo e dell'acqua ed esso dovrà poter disporre di tutto lo spazio consentito dalla catena senza alcun impedimento. Il collare dovrà essere flessibile, regolabile e non stretto.

11. Tenuto conto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di maltrattamento degli animali, in ogni fase del rapporto uomo-cane è vietato l'uso del collare elettrico e di altri strumenti coercitivi (p. es. collare a punta), usati in particolare nella fase dell'addestramento, che provocano effetti dolorosi per i cani.

12. Ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni del 6.2.2003, recepito con D.P.C.M. n. 358 del 28.2.2003, le dimensioni minime dei box per cani e degli annessi recinti all'aperto sono:

Peso del cane in kg	Superficie minima del pavimento del box coperto/cane in m ²	Superficie minima adiacente al box per il movimento del cane	
		fino a 3 cani: m ² per ciascun cane	oltre 3 cani: m ² per ciascun cane
fino a 10 kg	1,0	1,0	1,5
da 11 a 30 kg	1,5	2,0	1,5
oltre i 30 kg	2,0	2,5	2,0

Tali requisiti si applicano - per i cani custoditi in recinto in modo non permanente - alle attività di commercio con esclusione delle toelettature, mentre non si applicano ai canili sanitari e ai rifugi, per i quali si rinvia alla normativa vigente in materia.

Per i cani di proprietà le superfici minime devono essere almeno maggiori del 50% rispetto a quelle riportate nella tabella.

13. Per i cani custoditi in recinto in modo non permanente la recinzione dovrà avere visibilità esterna su almeno un lato.

14. I proprietari/detentori dei cani a rischio potenziale elevato, inseriti nel registro di cui all'art. 3, comma 3 dell'Ordinanza Ministeriale 3 marzo 2009, tenuto dai Servizi Veterinari, devono contrarre la polizza assicurativa per danni contro terzi causati dal proprio cane.

15. Alle persone indicate nell'art. 4, comma 1 dell'Ordinanza Ministeriale 3 marzo 2009, è vietato detenere i cani a rischio potenziale elevato, di cui al comma 14 precedente.
16. La mancanza della museruola, da applicarsi o applicata ai cani ai sensi dei commi 4bis e 9 consentano l'uso, debitamente certificate da un medico veterinario.
17. La mancanza della museruola, come per il comma 15, è ammessa anche nel caso che non esista in commercio un modello che si adatti alla particolare morfologia del muso di talune razze di cani; anche in questo caso tale carenza dovrà essere attestata da certificazione medico-veterinaria.
18. Il certificato o l'attestazione del medico veterinario di cui ai commi 16 e 17 precedenti, dovranno essere portati con sé dal proprietario/conduuttore del cane, che dovrà esibirli a richiesta degli organi di controllo competenti.
19. In caso di dimenticanza, la mancata esibizione al Comando di Polizia Municipale, entro tre giorni dal controllo, dei certificati o delle attestazioni di cui ai commi 16 e 17 comporta altresì che i cani in questione saranno considerati non esentati e i loro proprietari/conduuttori incorreranno nelle sanzioni previste dal presente Regolamento per la corrispondente violazione;
20. Nel caso di cui al precedente comma 19, l'ordine di esibizione delle certificazioni o delle attestazioni di cui ai commi 16 e 17 verrà impartito dagli organi preposti al controllo, tramite annotazione sul verbale di accertamento di violazione.
21. L'esibizione dei documenti di cui ai commi 16 e 17 nei termini indicati al comma 19 e rilasciati in data anteriore a quella dell'accertamento, comporterà l'archiviazione d'ufficio del verbale di cui al comma 20 precedente.

Art. 13 – Gatti e colonie feline

1. E' fatto assoluto divieto di tenere i gatti, permanentemente, in terrazze, balconi, rimesse o cantine, senza possibilità di accesso all'interno dell'abitazione. E' parimenti vietato, sia all'interno che all'esterno dell'abitazione, segregarli in gabbiette per il trasporto e/o contenitori di vario genere nonché tenerli legati o in condizioni di sofferenza e maltrattamento.
2. Al fine di evitare e contenere l'incremento della popolazione felina, nel caso di gatti che vengano lasciati liberi di uscire dall'abitazione e di vagare liberamente sul territorio, è fatto obbligo ai proprietari e/o possessori di provvedere alla loro sterilizzazione.
3. Per "gatto libero" si intende il gatto non di proprietà, che vive costantemente in stato di libertà sul territorio. I gatti liberi che vivono nel territorio comunale sono soggetti alla tutela del Sindaco. Per "habitat" di una colonia felina si intende qualsiasi territorio o porzione di esso, pubblico o privato, urbano o non urbano, edificato o meno, nel quale viva stabilmente una colonia di gatti liberi, indipendentemente dal numero di soggetti che la compongono e dal fatto che sia o meno accudita dai cittadini.
4. I gatti liberi e le colonie feline sono protetti e tutelati dal Comune ai sensi della Legge 281/91 e dalla L.R. 60/93.
5. Chiunque si occupi dell'alimentazione dei gatti liberi e delle colonie feline, deve rispettare le norme riferite all'igiene del suolo pubblico e dell'abitato evitando la dispersione di alimenti e provvedendo dopo ogni pasto alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati, con la rimozione dei contenitori dei cibi, ad esclusione di quello dell'acqua. La colonia dovrà essere alimentata in luogo idoneo, possibilmente isolato e lontano da edifici residenziali e spazi comuni condominiali.
6. Chi intende prendersi cura di una colonia di gatti liberi deve preventivamente notificare al Servizio Veterinario Multizonale dell'Azienda ULSS 21 di Legnago e al Corpo di Polizia Municipale del Comune di Zevio, il proprio nominativo e i recapiti telefonici e di residenza, indispensabili per la gestione di eventuali controversie di igiene urbana e veterinaria.
7. Per quanto si riferisce alle colonie feline:
 - a) spetta al Servizio Veterinario Multizonale dell'Azienda ULSS 21 il censimento delle colonie, il contenimento demografico tramite sterilizzazione, la programmazione delle modalità e della tipologia d'intervento;
 - b) previo accordo con il Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS 21, gli Enti, le Associazioni iscritte all'Albo Regionale o i singoli cittadini possono avere in gestione le colonie di felini che vivono in stato di libertà, curandone la salute e le condizioni di sopravvivenza;
 - c) le colonie feline non possono essere spostate dal loro "habitat": eventuali trasferimenti

potranno essere effettuati esclusivamente previa autorizzazione del Sindaco, di concerto con il Servizio Veterinario Multizonale dell'Azienda ULSS 21, e sentito il parere del referente della colonia di cui al comma 6 del presente articolo.

d) i vari soggetti pubblici e/o privati che intendono eseguire opere edili e/o di restauro conservativo, di carattere pubblico e/o privato, i cui interventi siano ricadenti in zone e aree interessate dalla presenza anche temporanea di colonie feline, devono prevedere, in fase di progettazione, un'adeguata collocazione temporanea e/o permanente per gli animali e darne comunicazione al Corpo di Polizia Municipale del Comune di Zevio prima dell'inizio dei lavori;

e) a tal fine il Corpo di Polizia Municipale del Comune di Zevio in collaborazione con il Servizio Veterinario Multizonale dell'Azienda ULSS 21 e le Associazioni Protezionistiche presenti sul territorio si attiverà per l'individuazione del sito in cui collocare gli animali e per le eventuali attività connesse. Tale collocazione di norma deve essere ubicata in una zona adiacente al cantiere e dovrà essere in grado di ospitare tutti gli animali appartenenti alla/e colonia/e interessata/e dagli interventi; dovrà altresì essere consentita alle persone gattofile, con le modalità più opportune, la possibilità di continuare ad alimentare gli animali.

f) al termine dei lavori i gatti, anche previa collocazione di appositi e adeguati insediamenti, dovranno se possibile essere riportati sul loro territorio di origine, ovvero in siti immediatamente adiacenti a quello originario di provenienza, e comunque assicurando loro un adeguato rispetto del benessere.

Art. 14 – Volatili d'affezione o da compagnia

1. In aggiunta a quanto determinato dall'art. 4 del presente Regolamento, si forniscono le ulteriori seguenti specifiche:

a) lo spazio di ogni gabbia/voliera deve essere conformato e sufficiente a permettere a tutti gli animali di muoversi liberamente e contemporaneamente senza rischio di compromettere le penne remiganti e timoniere. Devono poter altresì aprire entrambe le ali senza toccare le pareti della gabbia stessa e senza toccare il fondo con le penne timoniere;

b) qualora la gabbia/voliera contenga più uccelli, si deve evitare il sovraffollamento degli animali e un raggruppamento inadeguato di specie diverse per taglia, territorialità, aggressività, esigenze climatiche, ecc.;

c) le gabbie/voliere devono essere posizionate correttamente, ovvero non esposte a correnti d'aria, alla luce artificiale o solare diretta e lontano da fonti di calore;

d) si deve assicurare una corretta pulizia delle gabbie/voliere, delle attrezzature interne e dell'ambiente esterno;

e) le gabbie/voliere devono contenere un numero sufficiente di mangiatoie e di abbeveratoi, posizionati in modo tale che tutti gli animali vi possano accedere con facilità;

f) qualora necessario, agli uccelli deve essere fornito un numero sufficiente di nidi per la cova e, periodicamente, le attrezzature per il bagno;

g) le gabbie/voliere devono contenere un sufficiente numero di posatoi adeguati alle specie ivi detenute. Tali posatoi devono essere posizionati in modo tale che gli animali non tocchino il fondo della struttura con le penne remiganti e che non possano imbrattare con le deiezioni le mangiatoie, gli abbeveratoi e le eventuali vaschette per il bagno.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi inerenti ai viaggi a seguito del proprietario o al trasporto e/o ricovero degli animali per esigenze sanitarie.

Art. 15 – Api e insetti impollinatori

1. Durante la fase di fioritura delle colture legnose, erbacee e/o foraggere e delle piante ornamentali, nel periodo che va dalla schiusa dei petali alla loro caduta, è vietato eseguire trattamenti con insetticidi, pesticidi, acaricidi o altri prodotti tossici per le api e gli altri insetti impollinatori.

2. Nel periodo immediatamente precedente e in quello immediatamente successivo alla fioritura, ogni trattamento deve essere comunque eseguito nelle ore serali o prima dell'alba.

3. Per evitare possibili danni alle api e agli altri insetti che si nutrono del nettare dei fiori di campo, prima di ogni trattamento nei giardini pubblici e privati, frutteti e vigneti è obbligatorio sfalciare il manto erboso fiorito sotto alle piante ed è obbligatorio inoltre l'asporto totale della massa sfalciata, o in alternativa l'effettuazione dei trattamenti solo allorquando i fiori di tali erbe sfalciate si presentino completamente essiccati in modo da non attirare più gli insetti.

Art. 16 – Animali d'affezione e compagnia detenuti in terrari

1. In aggiunta a quanto determinato dall'art. 4 del presente Regolamento, si forniscono le ulteriori seguenti specifiche:

a) le dimensioni dei terrari devono essere adeguate in base alla tipologia dei soggetti ivi contenuti, tenendo conto delle esigenze fisiologiche ed etologiche specifiche per ogni specie;

b) date le caratteristiche eterotermiche degli animali in questione, si deve prestare particolare attenzione ai parametri ambientali delle strutture di stabulazione, con particolare riferimento a luce, temperatura e umidità;

c) qualora vengano utilizzati animali vivi per alimentare i rettili, i primi devono provenire da canali commerciali codificati e appositamente predisposti e non devono essere sottoposti a inutili sofferenze.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi inerenti ai viaggi a seguito del proprietario o al trasporto e/o ricovero degli animali per esigenze sanitarie.

Art. 17 – Pesci e animali acquatici

1. In aggiunta a quanto determinato dall'art. 4 del presente Regolamento, si forniscono le ulteriori seguenti specifiche:

a) gli animali acquatici dovranno essere detenuti nel rispetto delle loro esigenze etofisiologiche, con possibilità di spazio adeguato per un sufficiente movimento e tenuto conto del loro comportamento sociale;

b) in ogni acquario devono essere garantiti idonei ricambi, depurazione e ossigenazione dell'acqua. Le caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura dell'acqua devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie animali presenti;

c) è vietato l'uso di acquari sferici o aventi pareti curve.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nei confronti degli esercizi commerciali per la vendita di animali da compagnia.

Art. 18 – Altre specie animali utilizzate a scopo d'affezione e a scopo di compagnia

In aggiunta a quanto determinato dall'art. 4 del presente Regolamento, per quanto riguarda la detenzione a scopo d'affezione degli animali solitamente allevati a scopo industriale e/o solitamente non allevati a scopo d'affezione, si forniscono le seguenti ulteriori specifiche:

a) la detenzione dovrà essere soggetta a parere favorevole da parte del Sindaco, previa comunicazione dell'Azienda ULSS 21, per l'eventuale valutazione del rischio sanitario e delle condizioni di benessere degli animali;

b) Il Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS 21, potrà individuare le fattispecie a cui applicare la deroga a quanto previsto nel precedente punto a).

c) per gli eventuali problemi di smaltimento delle deiezioni si deve fare riferimento a quanto indicato dall'art. 233 e seguenti del DPR 915/1982 (Criteri d'applicazione del testo unico delle leggi sanitarie).

Art. 19 – Animali da reddito in allevamento a carattere familiare

1. Fermo restando il rispetto delle norme cogenti specifiche per materia, l'allevamento di animali da reddito nelle zone urbane non è consentito, al fine di evitare l'insorgere di inconvenienti a carattere igienico-sanitario (sviluppo di odori, proliferazione di insetti).

2. In particolare, nelle zone residenziali/commerciali/direzionali, l'allevamento a carattere familiare di animali da reddito è vietato. In deroga a quanto sopra, potrà essere consentito su aree private scoperte, previo parere favorevole da parte dell'Autorità competente e comunicazione all'Azienda ULSS 21, alle seguenti condizioni, che il detentore dovrà riportare nella dichiarazione all'Azienda ULSS 21, sotto la propria responsabilità:

- a) che l'allevamento sia compatibile con le regole della civile convivenza e del benessere animale;
- b) che siano preventivamente identificati il numero e la tipologia degli animali che si intende detenere, che comunque non deve superare le 15 unità;
- c) che le caratteristiche delle strutture di detenzione siano consone per le specie allevate;
- d) che i detentori degli animali applichino obbligatoriamente una corretta igiene zootecnica e una regolare ed efficace lotta contro insetti e roditori;
- e) che gli animali non siano detenuti in locali a uso abitazione o in diretta comunicazione con essi.

3. Nelle zone agricole, l'allevamento a carattere familiare di animali da reddito **qualora superino le 15 unità**, dovrà essere comunicato all'Azienda ULSS 21 e soddisfare le seguenti condizioni, che il detentore dovrà riportare nella dichiarazione all'Azienda ULSS 21, sotto la propria responsabilità:

- a) che l'allevamento sia compatibile con le regole della civile conv[Digitare una citazione tratta dal documento o il sunto di un punto di interesse. È possibile collocare la casella di testo in qualsiasi punto del documento. Utilizzare la scheda Strumenti disegno per cambiare la formattazione della citazione.]

ivenza e del benessere animale;

- b) che siano preventivamente identificati il numero e la tipologia degli animali che si intende detenere; ~~che comunque non deve superare le 15 unità;~~
- c) che le caratteristiche delle strutture di detenzione siano consone per le specie allevate;
- d) che i detentori degli animali applichino obbligatoriamente una corretta igiene zootecnica e una regolare ed efficace lotta contro insetti e roditori;
- e) che gli animali non siano detenuti in locali a uso abitazione o in diretta comunicazione con essi.

4. Per le eventuali problematiche inerenti al benessere e alla sanità animale, il supporto tecnico scientifico è dato dal Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS 21.

5. Quanto previsto dai punti 2 e 3 dovrà essere attuato nel rispetto di quanto determinato dall'art. 4 del presente Regolamento.

Art. 20 – Disposizioni finali

1. Sanzioni

a) Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque commette una violazione del presente Regolamento, che non sia già punita da altra specifica norma di legge, è soggetto al pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria e con le modalità stabilite dalla legge n. 689 del 24.11.1981;

b) chiunque commette una violazione degli articoli 4 (eccetto comma 20), 7 e 8 del presente Regolamento, che non sia già punita da altra specifica norma di legge o Regolamento, è soggetto al pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00, e la somma da corrispondersi per il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita in € 200,00;

c) le violazioni all'art. 12, commi 4, 4bis, 9 lettera a), 9 lettera c), 18, 19, del presente Regolamento comportano il pagamento in misura ridotta di € 50,00 alla prima violazione, € 100,00 alla seconda, € 200,00 alla terza ed € 450,00 alla quarta e successive;

d) le violazioni all'art. 12, commi 14 e 15, e all'art. 4, comma 20 del presente Regolamento comportano il pagamento in misura ridotta di € 450,00 e, fatte salve le eventuali ipotesi di rilevanza penale, si applica anche la misura del sequestro amministrativo del cane, ai sensi dell'art. 13 della Legge 689/81;

e) nei casi previsti dalla medesima legge n. 689/81 e fatte salve le fattispecie di rilevanza penale, si procede, altresì, al sequestro e alla confisca dei mezzi utilizzati per commettere la violazione, nonché - ove prescritto o, comunque, ritenuto necessario - dell'animale che ne è stato oggetto. Il sequestro e la confisca sono effettuati secondo le procedure disposte dal D.P.R. n. 571 del 29.7.1982, con oneri e spese a carico del trasgressore e, se individuato, del proprietario responsabile in solido. L'animale sequestrato viene affidato in custodia a un'apposita struttura di accoglienza, in possesso dei requisiti di legge e previa convenzione.

Dopo la confisca, l'animale viene assegnato alla stessa struttura di accoglienza, che ne è depositaria, per essere consegnato in proprietà a chiunque ne faccia richiesta e garantisca, in maniera documentata, il benessere dell'animale. Nel caso di animale selvatico autoctono, confiscato in quanto illegalmente detenuto, questo andrà rimesso in libertà il più presto possibile, non appena recuperate le condizioni psico-fisiche idonee alla vita allo stato libero;

f) al fine di assicurare una corretta e informata esecuzione del presente Regolamento, delle leggi e di altri Regolamenti generali e locali relativi alla protezione degli animali, Il Corpo di Polizia Municipale - provvede alla realizzazione e alla diffusione di campagne informative periodiche presso scuole, sedi comunali, associazioni, negozi di animali, allevamenti, ambulatori veterinari, ecc.

2. Vigilanza

Sono incaricati di far rispettare il presente Regolamento - nell'ambito delle proprie competenze - gli agenti del Corpo di Polizia Municipale, gli agenti della Polizia Provinciale, del Corpo Forestale dello Stato, i funzionari dei Servizi Veterinari dell'ULSS 21, le Guardie Zoofile volontarie di cui all'art. 12 della L.R. 60/93, nell'ambito delle attribuzioni di competenza così come definite dall'art. 6, comma 2, della Legge 189/2004.

3. Incompatibilità e abrogazione di norme.

Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento decadono tutte le norme con esso incompatibili eventualmente contenute in altre disposizioni e/o Ordinanze Sindacali emanate in materia.

4. Norme transitorie

Al fine di facilitare l'adeguamento da parte dei proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, nonché dei rivenditori di animali, alle innovazioni normative introdotte dal presente Regolamento, ove il termine non sia già diversamente e perentoriamente stabilito dal Regolamento medesimo, si in 180 giorni dalla sua entrata in vigore il termine concesso per la messa a norma delle strutture di manutenzione e detenzione degli animali, in applicazione di quanto stabilito dagli articoli 4, 8, 9,12, 14, 16, 17.